

Cass., civ. sez. II, del 6 marzo 2019, n. 6460

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 217 co. 2 c.p.c.

Si rileva che i ricorrenti sin dal momento della nomina dell'ausiliario di ufficio si erano opposti all'utilizzazione quali scritture di comparazione di scritti non coevi al testamento e precisamente di quelli prodotti dalla convenuta all'udienza del 18/3/2005

Il motivo è infondato.

La sentenza gravata in motivazione ha fatto corretto richiamo al costante principio di legittimità per il quale (cfr. Cass. n. 17794/2005) poiché, in tema di prova documentale, il procedimento di verifica di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione - non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della autenticità, essendo utilizzabili, per il cosiddetto principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verifica; al riguardo l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito per non esserne stata mai contestata l'autenticità, mentre l'inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta si riflette sull'esito dell'istanza di verifica senza determinarne l'inammissibilità (conf. Cass. n. 13844/1999).

Tuttavia, facendo applicazione del principio sul quale concordano gli stessi ricorrenti, secondo cui (cfr. Cass. n. 3849/1979) le scritture di raffronto devono essere, per quanto possibile, coeve alla scrittura della quale si contesta l'autenticità, la decisione impugnata ha rilevato che le conclusioni dell'ausiliario di ufficio trovassero la loro giustificazione proprio sulla scorta della disamina delle scritture di comparazione, che erano dotate dei requisiti di certezza di cui al secondo comma dell'art. 217 c.p.c.

In tal senso dalla lettura della motivazione della sentenza gravata, si evince che il giudizio di autenticità del testamento si fonda sul raffronto della scheda testamentaria con la firma apposta dalla de cuius in calce all'atto di consenso informato reso in occasione dell'intervento chirurgico di cataratta del 1997 e con la firma presente sulla carta di identità del 1993, osservandosi che entrambi tali atti recavano una data alquanto prossima a quella del testamento.

Come si ricava poi dalla lettura delle conclusioni del CTU, che risultano in gran parte trascritte nella sentenza d'appello, la valutazione di autenticità si fonda proprio sulla riscontrata corrispondenza del gesto scrittoria rinvenuto nell'atto di ultima volontà con le dette scritture di comparazione, avendo il CTU fatto solo un fugace riferimento anche ad altre scritture, ma solo per confermare la costanza del tratto grafico, e spiegando come, rispetto ad altre scritture (che però non appaiono essere state ritenute fondanti ai fini della valutazione comparativa) più risalenti nel tempo, l'apparente differenza si giustificava con il naturale rallentamento della grafia, coerente con il progressivo invecchiamento cerebrale proprio di ogni soggetto anziano.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 217 co. 2 c.p.c., dell'art. 2699 e dell'art. 2700 c.c. in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente qualificato la carta di identità come atto pubblico.

Assumono i ricorrenti che in realtà secondo la giurisprudenza penale di questa Corte la carta d'identità non rientra tra gli atti pubblici, ma costituisce un documento che mira solo a consentire l'esatta identificazione delle persone, sicchè ai fini della certezza della sottoscrizione comparativa sarebbe stato necessario acquisire in originale lo schedario relativo al documento di identità presso gli uffici comunali che avevano provveduto al rilascio del documento.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed, invero, il motivo pecca in primo luogo di genericità nella parte in cui, consapevole della necessità che l'utilizzo di scritture di comparazione prive dei requisiti di cui alla norma in rubrica debba essere denunciato nella prima difesa successiva al deposito della CTU, trattandosi di un'ipotesi di nullità relativa suscettibile di sanatoria in assenza di tempestiva eccezione, si assume in maniera generica che era stata eccepita l'utilizzazione di scritti di cui non si aveva certezza della provenienza (eccezione questa che sembra piuttosto riferita alle diverse scritture prodotte dalla convenuta e delle quali invece si occupa il primo motivo di ricorso), mancando un chiaro ed univoco riferimento anche alla firma apposta sulla carta d'identità.

La doglianza è comunque priva di fondamento.

Ed, invero, i principi affermati dalla giurisprudenza penale di questa Corte richiamati dalla difesa dei DS, secondo cui (Cass. pen. 21/9/2011 n. 37394) il falso in carta di identità configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 477 e non quella di cui all'art. 479 c.p., posto che la carta d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato - e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità è solo quella di consentire l'esatta identificazione delle persone (Cass. pen. 14/10/2001 n. 45208), non inficiano la correttezza della conclusione circa la possibilità di affermare con certezza la provenienza della sottoscrizione presente sul documento in questione da parte della de cuius.

Ed, infatti, nel caso di specie non viene in gioco la portata fidefaciente del documento di identità, quanto alla corrispondenza del suo contenuto alle risultanze dei registri anagrafici, ma piuttosto, una volta riconosciuta comunque la appartenenza del documento alla de cuius, la sicura riconducibilità alla stessa anche della sottoscrizione apposta sul documento, attesa la necessità, imposta dalle norme che presiedono al rilascio del documento in questione, che tale sottoscrizione avvenga alla presenza del pubblico ufficiale addetto al relativo procedimento, sicchè la sottoscrizione del sindaco ovvero dell'ufficiale delegato sulla carta di identità vale altresì come attestazione di autenticità della sottoscrizione apposta sul documento dal richiedente.

3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 215 e 217 c.p.c. in relazione alla mancata inclusione tra le scritture di comparazione della sottoscrizione apposta dalla de cuius in calce alla domanda di sanatoria ex legge n. 47/1985.

I motivi ; che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono privi di fondamento.

Ed, invero, la sentenza gravata, nell'escludere l'utilizzazione della scrittura rappresentata dalla domanda di condono del 1986, ha fatto corretta applicazione del su richiamato principio che attribuisce al giudice di merito il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione, e ciò in applicazione del più generale principio secondo cui (cfr. Cass. n. 13485/2014) spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive

risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

Il potere di valutazione circa la superfluità della prova costituisce attività tipicamente discrezionale del giudice di merito e come tale (cfr. Cass. n. 11810/2016) espressiva di un giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (Cass. n. 14611/2005).

A ciò deve aggiungersi che appare anche erroneo il presupposto in diritto di parte ricorrente secondo cui il silenzio serbato su tale scrittura da parte della convenuta assicurerebbe la certezza della sottoscrizione, avendo questa Corte già in passato affermato che (cfr. Cass. n. 4866/1978) non possono essere adoperate scritture riconosciute soltanto tacitamente nelle forme di cui all'art 215 c.p.c. per il mancato disconoscimento da parte di colui cui sono attribuite.

Nel caso di specie, peraltro, dalla motivazione della sentenza si ricava che il giudice di appello ha ritenuto che dovesse attribuirsi prevalenza alle scritture di comparazione delle quali si era avvalso il CTU (firma del consenso informato e sulla carta di identità), essendosi valorizzati gli elementi che consentivano di affermarne la sicura riferibilità alla de cuius e la loro vicinanza cronologica alla data del testamento, essendosi in tal modo adeguatamente individuate le ragioni che sorreggono la valutazione di superfluità degli altri elementi istruttori il cui esame è sollecitato dai ricorrenti e ciò anche alla luce del divario cronologico di circa otto anni tra la data del testamento e quella della domanda di sanatoria).